CAMERA DEI DEPUTATI N. 3469

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOBIANCO, ANDREONI, BORTOLANI, BRUNI FRANCESCO, CAMPAGNOLI, CAVIGLIASSO, CRISTOFORI, PELLIZZARI, RABINO, RICCIUTI, RINALDI, TEALDI, URSO, ZAMBON, ZUECH

Presentata il 20 dicembre 1988

Norme sulle denominazioni di origine e tipiche dei prodotti agricoli

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'interesse economico al riconoscimento ed alla protezione delle denominazioni di origine e di quelle tipiche dei prodotti agricoli è unanimemente riconosciuto da tutte le categorie di operatori interessati alla loro produzione ed al loro commercio, nonché sempre maggiormente dai consumatori.

A tali interessi privati corrisponde peraltro un interesse pubblico alla promozione dei prodotti tipici, tanto più rilevante in un Paese come il nostro con una vasta gamma di prodotti agricoli di qualità e di antica tradizione conosciuti in tutto il mondo con spiccati ed originali caratteri di tipicità.

Appare quindi opportuno predisporre una disciplina organica della materia, applicabile a tutti i prodotti agricoli, che istituisca una specifica disciplina pubblicistica per la concessione e l'uso della denominazione.

Esiste inoltre una protezione internazione delle denominazioni geografiche, introdotta dall'accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958, modificativo della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883.

La connessione fra protezione nazionale e protezione internazionale per le denominazioni di origine, che costituiscono veri e propri segni distintivi dei prodotti, va sottolineata poiché costituisce un'altra valida giustificazione della necessità di approvare una disciplina organica per la materia. Infatti, in base al citato

Accordo di Lisbona, la protezione internazionale può essere concessa solo ai prodotti che hanno ricevuto la preventiva tutela dall'ordinamento giuridico del proprio Paese. Si è quindi constatato che l'Italia, in rapporto alle notevoli possibilità offerte dal punto di vista economico e qualitativo, non è inserita con un'adeguata lista di prodotti, dal momento che l'attuale disciplina riguarda soltanto alcuni prodotti (formaggi, vino e pochi altri). Ne consegue dunque l'esigenza di tutelare in modo adeguato quei prodotti che possiedono spiccati ed originali requisiti di tipicità, grazie alla coesistenza di fattori ambientali ed all'impiego di tecniche tradizionali per cui i prodotti stessi hanno acquisito un pregio, e spesso una considerevole notorietà.

Per il complesso di tali ragioni si è predisposta l'unita proposta di legge intesa a regolamentare in via generale, per i prodotti agricoli l'uso e la tutela delle denominazioni di origine e tipiche.

Occorre innanzitutto dare ragione della distinzione tra denominazione di origine e tipica che rileva dagli articoli 2 e 3. La prima disposizione riproduce la definizione recata dall'articolo 2, primo comma, dell'Accordo di Lisbona. Dalla norma risultano come elementi essenziali e qualificanti delle denominazioni d'origine la designazione geografica; l'utilizzazione della stessa per individuare i prodotti originari di un certo territorio; le qualità dei prodotti, ricollegabili a qualità ambientali ed a fattori umani.

La definizione di denominazione tipica, dell'articolo 3 si basa invece sull'importanza delle caratteristiche merceologiche, dei metodi e procedimenti di produzione e lavorazione che ne evidenziano pregi particolari in funzione della commercializzazione. Molto spesso le denominazioni tipiche costituiscono volgarizzazione di originali indicazioni geografiche (acqua di Colonia, sapone di Marsiglia, ecc.) che hanno quindi perduto la loro capacità distintiva. La loro funzione non è più dunque quella di indicare il luogo d'origine ed è per tale ragione che i due concetti vanno tenuti distinti, anche se per entrambi appare opportuno prevedere strumenti adeguati di tutela.

Presupponendo tali definizioni, l'articolo 4 prevede che il riconoscimento venga attribuito a denominazioni relative a prodotti che abbiano una consistenza ed un valore economico rilevanti alla stregua dei criteri individuati dalle norme di attuazione della legge, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica (articolo 5).

Tali norme dovranno anche definire le modalità per il conferimento e la revoca dell'incarico di vigilanza sull'uso delle denominazioni nonché quelle per i controlli di competenza della pubblica amministrazione.

L'articolo 6 stabilisce che la denominazione sia riconosciuta da un decreto ministeriale su richiesta di una rappresentanza qualificata di produttori o dal comitato nazionale per la tutela delle denominazioni dei prodotti. Il successivo articolo 7 prevede l'istituzione del predetto comitato e l'articolo 8 ne definisce la competenza.

La vigilanza sull'uso delle denominazioni si prevede sia affidata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai consorzi volontari di tutela, composti dai produttori interessati (articoli 9, 10 e 11); il Ministero a sua volta esercita le funzioni di controllo sui consorzi, attribuendogli il riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle funzioni e avendo altresì il relativo potere di revoca. Al fine di coordinare e razionalizzare le funzioni in materia di gestione e controlli delle certificazioni di qualità si ammette inoltre che le funzioni attribuite ai consorzi di tutela possano essere svolte, ove compatibili con i rispettivi statuti o con norme specifiche che li disciplinano, dalle associazioni titolari di marchi collettivi, nonché da associazioni e unioni di produttori agricoli. Gli articoli 13 e seguenti, infine, contengono le disposizioni volte a reprimere le frodi e la concorrenza sleale, attuate attraverso l'uso illecito delle denominazioni di origine o tipiche e l'articolo 17 prevede la possibilità di adeguamento alla disciplina generale delle disposizioni speciali attualmente vigenti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I.

DENOMINAZIONI DI ORIGINE E TIPICHE DEI PRODOTTI AGRICOLI.

ART. 1.

1. L'uso delle denominazioni di origine e tipiche dei prodotti agricoli è consentito e tutelato secondo le disposizioni della presente legge.

ART. 2.

1. È riconosciuta agli effetti della presente legge come « denominazione di origine » la denominazione geografica di un paese, regione o località utilizzata per designare un prodotto che ne è originario e di cui le qualità o caratteri sono dovuti, esclusivamente o essenzialmente, all'ambiente geografico comprendente i fattori naturali e i fattori umani.

2. La denominazione di origine è riconosciuta con riferimento alla località che ha conferito al prodotto la sua notorietà.

ART. 3.

1. È riconosciuta come « denominazione tipica » quella relativa a prodotti agricoli provenienti dal territorio nazionale, osservando usi leali e costanti, le cui caratteristiche merceologiche derivano da particolari metodi della tecnica di produzione e di lavorazione.

ART. 4.

1. Il riconoscimento della denominazione di origine o tipica può essere con-

cesso per prodotti che, sulla base di criteri individuati con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 5 abbiano una consistenza produttiva ed un valore economico rilevanti, avendo conseguito nel tempo una considerevole notorietà usando la medesima denominazione.

ART. 5.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate norme di attuazione della presente legge.

2. In particolare il decreto di cui al comma 1 dovrà prevedere:

a) le modalità per l'istituzione di albi per prodotti;

b) le modalità per la presentazione della domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per l'espressione del parere da parte del comitato di cui all'articolo 7;

c) le modalità per la convocazione ed il funzionamento del comitato di cui all'articolo 7;

d) le modifiche per l'apposizione di contrassegni specifici ai prodotti, secondo le norme fissate nel provvedimento di riconoscimento;

e) le modalità per ottenere l'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio dei prodotti da parte dei consorzi volontari di cui all'articolo 10;

f) le modalità per la revoca del predetto incarico di vigilanza, in caso di inosservanza, delle disposizioni di legge;

g) le modalità per lo svolgimento dei controlli a campione e delle analisi;

h) ogni altra norma per l'esecuzione della presente legge.

ART. 6.

1. Le denominazioni di origine e relative zone di produzione nonché le denominazioni tipiche dei prodotti sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla domanda, sentito il comitato di cui all'articolo 7, su richiesta di produttori agricoli, singoli o associati, che rappresentino almeno il 25 per cento del prodotto della regione interessata, o del comitato di cui all'articolo 7.

2. Nel decreto sono fissati la data di applicazione della tutela delle singole denominazioni ai sensi della presente legge, nonché le caratteristiche merceologiche ed i disciplinari di produzione e lavorazione dei prodotti con denominazione di origine o tipica, riconosciuta e tutelata.

3. La revisione degli elenchi delle denominazioni si effettua ogni cinque anni, con le modalità stabilite nel comma 1.

CAPO II.

COMITATO NAZIONALE E CONSORZI VOLONTARI PER LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E TIPICHE DEI PRODOTTI AGRICOLI.

ART. 7.

1. È costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei prodotti.

2. Il comitato è composto da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale in misura proporzionale alla loro consistenza, due esperti designati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. Il comitato è integrato da due rappresentanti delle regioni, nominati con decreto del Ministro del'agricoltura e delle foreste, su designazione della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

4. Il Presidente del comitato è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

5. Con il decreto di cui all'articolo 6 può essere prevista l'istituzione di commissioni di esperti per i singoli prodotti, che esprimano parere consultivo al predetto comitato.

ART. 8.

1. Spetta al comitato nazionale di cui all'articolo 7:

a) esprimere il parere ai sensi dell'articolo 6, comma 1;

b) promuovere il riconoscimento delle denominazioni di origine e tipiche secondo le norme della presente legge;

c) collaborare con i competenti organi e uffici dello Stato per il controllo dell'osservanza della presente legge e dei regolamenti di produzione per la repressione delle frodi in materia di produzione e commercio dei prodotti agricoli a denominazione riconosciuta e comunque per la difesa degli interessi della produzione medesima;

d) assumere e svolgere ogni altra funzione ed incarico che dalle competenti autorità venga ad esso affidato nel campo delle sue attività istituzionali.

2. Le deliberazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica per le eventuali istanze e controdeduzioni degli interessati che devono essere presentate al Ministro dell'agricoltura e delle foreste entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.

ART. 9.

1. La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è svolta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che affida il relativo incarico ai consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 10.

ART. 10.

1. L'incarico di cui all'articolo 9 può essere affidato, per ciascun tipo di prodotto, ad un solo consorzio di tutela purché:

a) associ un numero di produttori singoli o associati, che rappresenti almeno il 30 per cento del prodotto;

b) abbia uno statuto che consenta l'ammissione, a parità di diritti, di qualsiasi produttore del prodotto considerato. Possono associarsi altresì le associazioni e unioni di produttori riconosciute di cui al successivo articolo 12;

c) garantisca per la sua costituzione ed organizzazione nonché per i mezzi finanziari un efficace ed imparziale svolgimento delle funzioni affidategli.

ART. 11.

1. I consorzi sono riconosciuti idonei allo svolgimento dell'incarico con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere del comitato di cui all'articolo 7, che svolge altresì le funzioni di vigilanza. Con le stesse modalità è disposta la revoca del riconoscimento, qualora il consorzio contravvenga alle disposizioni che ne disciplinano l'attività.

2. Qualsiasi modificazione statutaria deve essere preventivamente approvata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 12.

1. Possono essere riconosciuti come consorzi di tutela anche associazioni titolari di marchi collettivi ai sensi dell'arti-

colo 2570 del codice civile, le associazioni e unioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, qualora siano in possesso dei requiti previsti dalla presente legge.

CAPO III.

DISPOSIZIONI CONTRO LE FRODI E LA CONCORRENZA SLEALE – SANZIONI – MODALITÀ DEI CONTROLLI.

ART. 13.

1. Chiunque produce, vende o comunque immette sul mercato quali prodotti con denominazione di origine o tipica ai sensi della presente legge, prodotti che non hanno i requisiti prescritti per l'uso di tali denominazioni è punito con la sanzione amministrativa da uno a cinque milioni, salvo che il fatto costituisca reato.

2. Se i prodotti considerati al comma 1 sono destinati alla vendita, o comunque alla esportazione in un paese straniero, e come tali venduti, le sanzioni sono aumentate fino alla metà.

ART. 14.

1. Chiunque usi le denominazioni di origine o tipiche riconosciute alterandole oppure parzialmente modificandole con aggiunte o con termini rettificati, come « tipo », « uso », « gusto » o simili, è punito con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire un milione.

ART. 15.

1. Il giudice che accerti un reato connesso con l'uso di una denominazione di origine o tipica riconosciuta ai sensi della presente legge, ordina, nella sentenza di condanna, la pubblicazione del dispositivo della sentenza predetta su almeno due giornali.

ART. 16.

1. Chiunque produce, vende o comunque immette sul mercato dei prodotti di cui alla presente legge è tenuto a fornire campioni a richiesta degli ufficiali ed agenti delegati dalle autorità pubbliche competenti allo svolgimento dei controlli.

2. Detti campioni sono prelevati dagli ufficiali ed agenti predetti in numero di tre almeno per ogni controllo, di cui uno è consegnato al produttore o commerciante.

3. I campioni stessi sono assicurati con sigilli atti a garantirne l'identità ed il contenuto.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

ART. 17.

1. Con le modalità stabilite dalla presente legge possono essere adeguate le norme speciali attualmente vigenti per il riconoscimento delle denominazioni di origine o tipiche di specifici prodotti.